



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - telefono 06/44.55.213 r.a. - telefax 06/44.69.841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscr. Trib. Roma n. 397/99 - Iscr. ROC n. 1123

n. 44 del 9 dicembre 2002



Sommario

- **Congedo straordinario per esami e per matrimonio**
- **Convenzione Siulp-EuroCQ: proseguono i "tassi ai minimi storici"**
- **Corsi e concorsi: Vice Revisori Tecnici, Direttivi Medici e Primi Dirigenti**
- **Riunione della Commissione per il ruolo degli Agenti ed Assistenti**
- **Riunione della Commissione per il Ruolo dei Sovrintendenti**
- **L'uso legittimo delle armi e la legittima difesa**
- **Gerarchia tra Sostituti Commissari ed Ispettori Superiori S.U.P.S.**

Congedo straordinario per esami e per matrimonio

Continuano a pervenire numerosi quesiti relativi alla fruizione del congedo straordinario previsto per il sostenimento di esami e per contrarre matrimonio, con particolare riferimento agli effetti economici ed agli aspetti applicativi connessi alla fruizione dei due istituti, nonché alla possibilità di cumularli tra loro o con altre possibilità di assentarsi dal servizio previste dall'ordinamento.

In proposito va innanzi tutto rilevato come entrambe le fattispecie ricadano nell'ambito di quello che viene definito come congedo straordinario "di diritto", per distinguerlo dal congedo straordinario "discrezionale" in quanto, come opportunamente rileva la ministeriale n. 333.A/9807.F.4 del 30 marzo 1999, avente per oggetto "Assenze dal servizio del personale della Polizia di Stato. Decentramento della

competenza a provvedere”, in presenza delle condizioni previste - opportunamente accertate dall'Ufficio competente ad istruire le domande - l'Amministrazione è *tenuta* a concedere il congedo, nel senso che il relativo provvedimento costituisce un vero e proprio *atto dovuto*.

Il congedo straordinario per esami è in termini generici previsto dall'articolo 37, secondo comma, d.P.R. 3/1957, ove non si specifica quali tipi di esami diano diritto al beneficio; in assenza di una precisa definizione normativa l'Amministrazione ha ritenuto opportuno, in via interpretativa, basarsi sul principio secondo il quale gli esami che danno titolo alla fruizione del congedo straordinario sono quelli finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dall'articolo 78 d.P.R. 782/1985, che ha introdotto nella Polizia di Stato le 150 ore annue finalizzate alla fruizione del diritto allo studio.

Daranno dunque diritto al congedo straordinario per esami quelli di scuola media superiore o universitari, relativi a corsi di specializzazione *post* universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate, nonché quelli per l'assunzione alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni (concorsi) o per l'accesso ad altri ruoli nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza.

Fanno ovviamente eccezione i casi in cui l'appartenente alla Polizia di Stato debba recarsi fuori sede per partecipare ad esami di *promozione*: in tal caso trova applicazione l'articolo 208 d.P.R. 3/1957, che prevede, oltre al rimborso delle spese, la corresponsione dell'indennità di missione dal giorno che precede gli esami fino al giorno successivo al loro espletamento.

A titolo di congedo straordinario possono essere concessi solo i giorni necessari per sostenere l'esame, ivi inclusi anche quelli strettamente indispensabili per raggiungere la sede dell'esame (o del concorso) e per rientrare nella sede di servizio; nella domanda il richiedente dovrà indicare non solo i giorni di assenza occorrenti, ma anche il tipo di esame da sostenere, nonché la sede dell'esame stesso.

Al rientro in servizio l'interessato dovrà presentare una dichiarazione attestante l'effettiva partecipazione agli esami.

Il congedo straordinario per matrimonio è anch'esso previsto dall'articolo 37 d.P.R. 3/1957 e prevede che, nel caso di matrimonio, l'impiegato ha diritto a quindici giorni di congedo straordinario.

A tal proposito è bene premettere che tale congedo non è frazionabile, che è subordinato alla celebrazione di matrimonio valido agli effetti civili e che la data delle nozze va in ogni modo compresa in tale periodo.

Questo principio, tuttavia, pur rappresentando il criterio generale di riferimento, non deve essere inteso in maniera inflessibile: può accadere, infatti, che il dipendente abbia la necessità di fruire del congedo straordinario in una fase temporale posteriore allo svolgimento del rito civile o concordatario.

Dovrà ovviamente trattarsi di situazioni del tutto eccezionali, che l'Amministrazione dovrà valutare caso per caso ed in ordine alle quali il

dipendente è tenuto a fornire nella propria richiesta ogni motivazione idonea a giustificare le ragioni del differimento: il diritto sancito è, infatti, quello di fruire di un congedo di cui non è previsto il frazionamento *per contrarre matrimonio valido agli effetti civili*.

Una delle fattispecie oggetto di quesito è riportata, a titolo d'esempio, nella richiamata circolare e consiste nella non rara ipotesi di un appartenente alla Polizia di Stato che, contraendo matrimonio durante la frequenza di uno dei corsi di formazione previsti per la nomina alle qualifiche iniziali dei vari ruoli, qualora fruisse dei quindici giorni di congedo straordinario per matrimonio verrebbe a superare il periodo massimo di assenza consentito, incorrendo, così, nelle dimissioni obbligate dal corso medesimo.

Sarà dunque cura dell'interessato rappresentare al proprio Ufficio, con congruo anticipo rispetto alla celebrazione del rito valido agli effetti civili, le esigenze che rendono necessario il differimento: in tali casi, il congedo straordinario potrà essere differito con provvedimento motivato, previa valutazione delle esigenze di servizio.

Al rientro in servizio il dipendente è tenuto a presentare nel più breve tempo possibile il certificato del matrimonio.

E' infine opportuno precisare in questa sede, a beneficio dei molti che si avvalgono della possibilità di consultare i documenti citati sul nostro *web*, che la circolare di riferimento operava una distinzione tra il trattamento economico relativo alle varie fattispecie di congedo ordinario "di diritto" ed il **congedo straordinario per "gravi motivi"**, correttamente definito "discrezionale" in quanto la sua fruizione è subordinata ad una valutazione di merito da parte dell'Amministrazione, richiamando l'articolo 40, primo comma, d.P.R. 3/1957, così come sostituito dall'articolo 3, comma 39, della legge 537/1993, che prevedeva la riduzione di tutti gli assegni per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, anche se di un solo giorno.

Detta disciplina veniva applicata anche agli appartenenti alla Polizia di Stato in forza del generico rinvio agli articoli 36 e seguenti d.P.R. 3/1957 contenuto nell'articolo 49, comma 1, d.P.R. 335/1982, ma la previsione relativa alla citata decurtazione è stata poi di lì a poco superata con l'entrata in vigore del d.P.R. 254/1999, il cui articolo 19, comma 1, stabilisce che le citate disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano al personale della Polizia di Stato.

In tutti i casi di congedo straordinario, sia per esami che per matrimonio o per gravi motivi, il trattamento economico sarà dunque intero.

In assenza di specifiche previsioni non pare infine possa esservi alcun ragionevole ostacolo, in presenza di tutte le condizioni sopra descritte, alla fruizione cumulativa del congedo straordinario per esami e del congedo straordinario per matrimonio, attesa anche la natura non discrezionale dell'autorizzazione alla fruizione di entrambi gli istituti.

Pertanto ben si potrà avere che un appartenente alla Polizia di Stato fruisca del congedo straordinario per matrimonio, ad esempio, subito dopo aver sostenuto esami avvalendosi dell'apposito congedo straordinario o che,

viceversa, fruiscia del congedo straordinario per sostenere esami subito dopo aver fruito del congedo per matrimonio.

Nell'archivio del nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, nell'area "circolari" la nota n. 333.A/9807.F.4 del 30.3.1999; nell'area "legislazione" il d.P.R. 335/1982 ed il d.P.R. 782/1985.



€uro
 Cessioni
 Quinto

IN CONVENZIONE



TASSI AI MINIMI STORICI

Finanziamento 1

CESSIONE DEL QUINTO

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
5.164,00	106,00	64,00
7.747,00	161,00	95,00
10.329,00	216,00	125,00
12.911,00	270,00	160,00
15.494,00	317,00	194,00
18.076,00	368,00	227,00
20.658,00	422,00	255,00
23.244,00	478,00	287,00
25.823,00	504,00	318,00

TAEG massimo applicato agli esempi 9,00% e comunque non supera il TAEG previsto per legge (riferito al periodo aprile/giugno 2002) sulle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPDAP che sono del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi.

Finanziamento 2

PRESTITO CON DELEGA

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
4.648,00	104,00	67,00
6.197,00	137,00	88,00
9.296,00	204,00	131,00
11.362,00	250,00	159,00
12.395,00	272,00	174,00
13.944,00	307,00	195,00
16.527,00	362,00	230,00
19.109,00	419,00	267,00
21.175,00	459,00	294,00

TAN dal 5,50% al 6%. Il TAEG applicato agli esempi è del 13,900% e comunque non supera il TAEG previsto per legge. Le rate sono suscettibili di variazione in riferimento al costo assicurativo che varia in base all'età e all'anzianità di servizio (riferito al periodo apr./giu. 2002).

(con Circolare del Ministero dell'Interno n. 333G-X4.1 del 21/12/2000)

Numero Verde
800-754445

Sito Internet
www.eurocq.it

Servizio clienti
0655381111

Direzione Generale di Roma
 EUROCCQ di Marin Clara
 L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma

Corsi e concorsi: Vice Revisori Tecnici, Direttivi Medici e Primi Dirigenti

Termina oggi, 9 dicembre, presso la Scuola Tecnica di Roma e presso le Scuole Allievi Agenti di Roma ed Alessandria, oltre che per la fase applicativa e pratica, presso il CAPPCC di Genova e presso gli Uffici di appartenenza, il 3° Corso di Formazione per Vice Revisori Tecnici iniziato il 10 dicembre scorso.

Attesa la persistente vacanza di posti nel ruolo dei Revisori Tecnici è prevista l'imminente emanazione, forse entro la fine di

quest'anno, di uno o più bandi di concorso.

Come noto, infatti, l'articolo 20-quater del d.P.R. 337/1982, aggiunto dall'art. d.lgs. 197/1995 nella formulazione introdotta dall'art. 5, d.lgs. 53/2001, prevede che la nomina a vice revisore tecnico si consegua per concorso interno nel limite del settanta per cento dei posti disponibili e per concorso pubblico nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili.

Di imminente emanazione anche uno o più bandi per l'assunzione di Medici della Polizia di Stato; il comma 2-bis dell'articolo 46, d.lgs. 334/2000, introdotto dall'articolo 10 d.lgs. 477/2001, stabilisce infatti che, in analogia a quanto avviene per gli altri ruoli direttivi della Polizia di Stato, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso interno per titoli ed esami nel limite del venti per cento dei posti disponibili.

E' in corso di svolgimento, inoltre, presso l'Istituto Superiore di Polizia, il 18° corso di formazione dirigenziale, la cui conclusione è prevista per il 21 febbraio 2001.

Partecipano al corso 71 Vice Questori Aggiunti, 3 Direttori Tecnici Capo Ingegneri e 5 Medici Capo della Polizia di Stato, che seguiranno un programma basato eminentemente su conferenze, tavole rotonde e seminari, adottando un percorso articolato in moduli generali, comprendenti anche la lingua inglese e l'informatica, ed in moduli specialistici, destinati ai frequentatori appartenenti al ruolo professionale dei sanitari ed al ruolo dei direttivi tecnici ingegneri.

Nel piano di studi è stato altresì inserito anche un viaggio d'istruzione a Bruxelles ed all'Aja, finalizzato alla visita delle più significative istituzioni europee.

Nell'archivio del nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, nell'area "legislazione" il d.P.R. 337/1982, il d.lgs. 197/1995, il d.lgs. 334/2000, il d.lgs. 53/2001 ed il d.lgs. 447/2001; nello spazio in *home page* "Obiettivo su..." la situazione attuale dei corsi e dei concorsi nella Polizia di Stato.

**Riunione della
Commissione per il ruolo
degli Agenti ed Assistenti**

Il 22 novembre scorso si è tenuta la prevista riunione della Commissione per il personale del ruolo degli Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato, prevista dall'articolo 69 d.P.R. 335/1982, presieduta nell'occasione, ai sensi della citata disposizione normativa, dal vice Direttore generale della pubblica sicurezza dott. Antonio Manganelli.

Con la nota n. 333-D/COMM.A.A. del 26 novembre 2002 il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato che, nel corso della riunione, il consesso ha proceduto a:

1. esaminare 60 pratiche per l'attribuzione dei giudizi complessivi nell'ipotesi di mancata compilazione dei rapporti informativi ai sensi dell'articolo 55 del d.P.R. 3/1957:

- In 56 casi sono stati confermati ai giudizi complessivi del precedente anno;

– Nei rimanenti 4 casi i giudizi sono stati viceversa declassati.

2. esaminare 18 pratiche relative a ricorsi gerarchici avverso rapporti informativi, ai sensi dell'articolo 54 del d.P.R. 3/1957:
 - In 5 casi i ricorsi sono stati accolti;
 - In 2 casi i ricorsi sono stati parzialmente accolti;
 - In 11 casi i ricorsi sono stati respinti.
3. esaminare 77 pratiche relative allo scrutinio per merito assoluto ed a ruolo aperto di altrettanti Agenti per il conferimento della qualifica di Agente Scelto: per tutte è stato espresso parere favorevole.
4. esaminare 2 pratiche relative allo scrutinio per merito assoluto ed a ruolo aperto di altrettanti Agenti Scelti per il conferimento della qualifica di assistente: per entrambe è stato espresso parere favorevole.
5. esaminare 23 pratiche relative a proposte di promozione per merito straordinario, ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. 335/1982:
 - Per 9 pratiche è stato espresso parere favorevole all'avanzamento in conformità al parere in precedenza espresso dalla Commissione premi e ricompense;
 - Per 14 pratiche è stato viceversa espresso parere contrario all'avanzamento.
6. esaminare 2 pratiche di concessione di ulteriore aspettativa senza assegni ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 70 del d.P.R. 3/1957: per entrambe è stato espresso parere favorevole.
7. esaminare 4 pratiche di passaggio nei ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge mansioni tecnico-scientifiche e tecniche ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 339/1982: per tutte è stato espresso parere favorevole.
8. esaminare 5 relazioni redatte dai responsabili dei Reparti e dai Dirigenti degli Uffici nei confronti degli Agenti in prova che hanno terminato il prescritto periodo pratico: per tutte è stato espresso parere favorevole all'immissione in ruolo.
9. esaminare 19 pratiche di riabilitazione ai sensi dell'articolo 87 del d.P.R. 3/1957:
 - Per 13 pratiche è stato espresso parere favorevole;
 - Per 4 pratiche è stato espresso parere contrario;
 - L'esame delle restanti 2 pratiche è stato infine rinviato alla prossima seduta.

Nell'archivio del nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, nell'area "legislazione" il d.P.R. 335/1982, il d.P.R. 339/1982 e, nell'area "circolari", la nota n. 333-D/COMM.A.A. del 26 novembre 2002.

dall'articolo 69 d.P.R. 335/1982; anche questa Commissione è stata presieduta, nell'occasione, ai sensi di legge, dal vice Direttore generale della pubblica sicurezza dott. Antonio Manganelli.

Con la nota n. 333-D/ COMM.SOVR.TI del 26 novembre 2002 il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato che, nel corso della riunione, il consesso ha proceduto a:

1. esaminare 32 pratiche per l'attribuzione dei giudizi complessivi nell'ipotesi di mancata compilazione dei rapporti informativi ai sensi dell'articolo 55 del d.P.R. 3/1957: per tutte sono stati confermati i giudizi complessivi del precedente anno.
2. esaminare 7 pratiche relative a promozioni per merito straordinario, ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. 335/1982:
 - Per 4 è stato espresso parere favorevole;
 - Per le rimanenti 3 è stato viceversa espresso parere contrario.
3. esaminare 3 pratiche di riabilitazione ai sensi dell'articolo 87 del d.P.R. 3/1957:
 - Per due di esse è stato espresso parere favorevole;
 - Per la restante altra è stato viceversa espresso parere contrario.

Nell'archivio del nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, nell'area "legislazione" il d.P.R. 335/1982 e nell'area "circolari", la nota n. 333-D/ COMM.SOVR.TI del 26.11.2002.

L'uso legittimo delle armi e la legittima difesa

Pervengono insistenti richieste di precisazioni in merito ai casi in cui sussistono queste due cause oggettive di esclusione del reato, comunemente definite anche "esimenti" o scriminanti".

In questa sede è opportuno limitarsi a ricordare che l'art. 53 c.p. prevede che « ... non è punibile il pubblico ufficiale, al fine di adempiere ad un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità».

A tale previsione, inoltre, l'art. 14 della legge 22 maggio 1975, n. 152 ha poi aggiunto le parole «e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aereo, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona».

Secondo la dottrina classica si tratta di una facoltà più ampia della legittima difesa, che trova la sua ragione nella necessità di tutelare l'autorità e il prestigio delle persone che esercitano la pubblica funzione.

La reazione, pertanto – secondo Antolisei – non è subordinata al limite della proporzione con la minaccia, ma solo alla sussistenza della "necessità": in caso i limiti imposti da quest'ultima vengano varcati, anche a causa di errate valutazioni, viene tuttavia punito, ai sensi dell'art. 55 c.p., l'eccesso colposo .

L'art. 52 c.p. prevede invece che «Non è punibile chi ha

commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa».

Perché si abbia legittima difesa è dunque necessario un attacco ad un *diritto* concretizzandosi mediante un'*offesa* (non necessariamente violenta, potendo concretizzarsi anche nell'uso di un narcotico e nell'azione di chi, ponendosi innanzi alla porta della mia abitazione, mi impedisca di entrarvi); è necessario poi che tale offesa sia *ingiusta*, vale a dire in contrasto con i principi giuridici dell'ordinamento e che, infine, il diritto minacciato sia esposto ad un pericolo *attuale* e non futuro o ipotetico o addirittura passato.

Perché si abbia legittima difesa la reazione deve essere *necessaria* per salvare il diritto minacciato e *proporzionata all'offesa*: è pacifico in dottrina e giurisprudenza che la valutazione sull'effettiva necessità della difesa e sulla proporzione con l'offesa vada operata *ex-ante*, vale a dire riportandosi al momento dell'azione e tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.

Sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it, dall'area "professione" è possibile consultare il codice penale ed il codice di procedura penale, costantemente aggiornati in rete.

Gerarchia tra Sostituti Commissari ed Ispettori Superiori S.U.P.S.

Ci viene chiesto di conoscere quali siano i presupposti normativi che regolano la gerarchia tra gli Ispettori Superiori Sostituti Ufficiali di Pubblica Sicurezza, con particolare riferimento ai rapporti gerarchico-funzionali che si instaurano tra un Ispettore Superiore che non abbia ancora conseguito la denominazione di Sostituto Commissario ed un altro che viceversa ne sia già in possesso; la problematica nasce appunto dal fatto che, sul piano formale quella di Sostituto Commissario non è una vera e propria qualifica, bensì una denominazione che va ad aggiungersi a quella di Ispettore Superiore S.U.P.S..

Tuttavia non appare ragionevole, in merito, rifuggire dall'applicazione della normativa di carattere generale che riguarda la gerarchia nella Polizia di Stato ove, a norma dell'art. 3, d.P.R. 335/1982, si prevede che nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia è data dalla qualifica; nel prosieguo del provvedimento, infatti, viene confermato che il passaggio avviene in ordine cronologico tra le qualifiche e che a tale passaggio corrisponde un aumento della retribuzione, esattamente come avviene tra Ispettore Superiore e Sostituto Commissario; *ad abundantiam* si può far riferimento all'art. 4 d.P.R. 782/1985, ove si prevede una subordinazione anche verso personale di qualifica equiparata, qualora si determini una dipendenza funzionale, sicuramente instauratasi a seguito della circolare n. 333-A/9806.E.4 del 7.9.2001, a firma del Capo della Polizia, ove si fa chiaro ed esplicito riferimento alla "posizione preminente sui pari qualifica" assunta dai Sostituti Commissari.

Nell'archivio del nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it, nell'area "legislazione" il d.P.R. 335/1982 ed il d.P.R. 782/1985; nell'area "circolari" la nota n. 333-A/9806.E.4 del 7.9.2001.


 Euro
 Cessioni
 Quinto

in convenzione

SIULP


*E allora?
 Hai fatto la tua
 scelta?*

Unica agenzia di settore per la **POLIZIA DI STATO**

Finanziamento 1 **CESSIONE DEL QUINTO**

TAEQ massimo applicato agli esempi 8,00%, e comunque non supera il TAEQ previsto per legge (riferito al periodo aprile/giugno 2002) sulle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPCAP che sono del 2% su 60 mesi e del 3,5% su 120 mesi. Dietro autorizzazione Banca erogatrice.

NETTO RICAVO	in 60 mesi	in 120 mesi
5.164,00	106,00	64,00
7.747,00	161,00	95,00
10.329,00	216,00	125,00
12.911,00	270,00	160,00
15.494,00	317,00	194,00
18.076,00	368,00	227,00
20.658,00	422,00	255,00
23.244,00	478,00	287,00
25.823,00	504,00	318,00

TASSI AI MINIMI STORICI

Finanziamento 2

PRESTITO CON DELEGA

TAN dal 5,50% al 6%, il TAEQ applicato agli esempi è del 13,900% e comunque non supera il TAEQ previsto per legge. Le rate non comprendono i costi polizza quindi sono suscettibili di variazione in riferimento al costo assicurativo che varia in base all'età e all'anzianità di servizio (offerta al periodo apr./giu. 2002) (con Circolare del Ministero dell'Interno n. 3330-X4.1 del 21/12/2000)

NETTO RICAVO	in 60 mesi	in 120 mesi
4.648,00	104,00	67,00
6.197,00	137,00	88,00
9.296,00	204,00	131,00
11.362,00	250,00	159,00
12.395,00	272,00	174,00
13.944,00	307,00	195,00
16.527,00	362,00	230,00
19.109,00	419,00	267,00
21.175,00	459,00	294,00

► **FACILE** Stai ancora cercando un finanziamento giusto per te? Basta solo la busta paga e avrai l'accesso istantaneo al tuo finanziamento.

► **RAPIDO** Ti inviamo entro 24 ore dalla richiesta i documenti relativi al finanziamento e avrai direttamente il tuo assegno dopo 48 ore dalla firma.

► **ECONOMICO** Grazie alle Convenzioni stipulate abbiamo ridotto i tassi ai minimi storici quindi ti proponiamo delle condizioni che non temono nessuna concorrenza.

Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso.

Numero Clienti
0655381111

Numero Verde
800-754445

Sito Internet
www.eurocq.it



Direzione Generale di Roma
 EUROCCQ di Main Clara - Lre di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma